

L.R. 17/2022

L.R. 9/2024, art. 10, c. 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2025, n. 666

ILIA – L.R. 9/2024, art 10, comma 2: individuazione prime soluzioni organizzative di supporto ai contribuenti nell'individuazione della prima 'seconda casa' ai sensi dell'art 13 bis della L.R. 17/2022.

Visto l'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia come modificato dall'articolo 1, comma 875-sexsies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come inserito dall'articolo 33-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Atteso che, in forza della citata disposizione, la Regione ha, pertanto, la competenza a disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e che è consentito agli Enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni;

Rilevato che la Regione ha esercitato tale competenza con l'adozione della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)) che a decorrere dal 1° gennaio 2023 ha, quindi, sostituito nel territorio regionale l'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata con legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 738 a 783;

Precisato che la citata normativa regionale ha istituito, rispetto alle fattispecie impositive previste dalla normativa IMU, tra le altre, la fattispecie del primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata, di seguito prima "seconda casa", e quella dei fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo;

Dato atto che con la legge regionale 4 novembre 2024, n. 9 (Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17) è stata definita la prima "seconda casa" come il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso dall'abitazione principale o assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis;

Dato atto che con la medesima legge regionale 9/2024 la Regione ha modificato l'aliquota prevista per la prima "seconda casa" di cui all'articolo 9, comma 7 prevedendo, dall'anno d'imposta 2025, una riduzione allo 0,70 per cento dell'aliquota massima applicata alla prima "seconda casa" con possibilità per i Comuni di diminuirla fino all'azzeramento stabilendo, contestualmente, che l'Amministrazione regionale provveda alla copertura degli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'applicazione dell'art 9, comma 2;

Dato atto, inoltre, che la legge regionale 9/2024 ha ulteriormente modificato la legge regionale 17/2022 introducendo l'articolo 13 bis in forza del quale i soggetti passivi individuano la prima "seconda casa" mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione della Regione;

Evidenziato che la *ratio* sottesa alla previsione del citato articolo 13 bis è rinvenibile nella necessità di sviluppare un unico applicativo regionale in grado di garantire il controllo dell'unicità della comunicazione resa dal contribuente per singolo anno d'imposta e nel fatto che ciò non sarebbe stato possibile nel caso in cui i Comuni avessero provveduto autonomamente alla realizzazione di propri applicativi;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 13 bis, c. 2, della lr 17/2022, la comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione;

Richiamato l'articolo 10, comma 2 della legge regionale 9/2024, in base al quale in sede di prima applicazione la Regione è autorizzata ad adottare soluzioni organizzative, anche istituendo uno sportello dedicato, per garantire ai soggetti passivi supporto nell'individuazione della prima "seconda casa" ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 17/2022;

Dato atto che è stata svolta dal Servizio competente una complessa e approfondita attività di analisi sulle possibili soluzioni organizzative per dare supporto ai cittadini nella trasmissione della comunicazione per la prima “seconda casa” per il primo anno di applicazione in considerazione del consistente numero di comunicazioni che verranno trasmesse dai contribuenti per l’anno d’imposta 2025, tenuto conto il valore ultrattivo delle stesse;

Dato atto, altresì, che l’analisi svolta ha condotto ad individuare gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) dislocati nei quattro capoluoghi di Provincia e a Tolmezzo, come le strutture idonee a supportare il cittadino nel rendere la comunicazione prima “seconda casa”, trattandosi degli Uffici regionali deputati alla cura del rapporto istituzione-cittadini e a garantire l’accesso ai servizi della PA e che già svolgono le attività di identificazione dei richiedenti e di attivazione delle identità digitali;

Sentito il Segretario generale;

Atteso, infine che, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, sono al vaglio del Servizio competente ulteriori soluzioni organizzative dirette a dare supporto al cittadino e che, qualora individuate, saranno adottate e portate a conoscenza dei soggetti coinvolti;

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione,

La Giunta regionale, all’unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare negli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) dislocati nei quattro capoluoghi di Provincia e a Tolmezzo, le strutture idonee a supportare il cittadino nel rendere la comunicazione per la prima “seconda casa” per il primo anno di applicazione.